

## "LETTURA NON CONSENTITA" O "MERA CONFERMA": QUALE RUOLO PER IL FASCICOLO DEL GIUDIZIO *A QUO* DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE?

#### BENEDETTA LIBERALI<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. Le norme sul fascicolo e sugli atti del giudizio *a quo.* – 2. Il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. – 3. La "preclusione" del ricorso agli atti del giudizio principale: quale ruolo per il fascicolo ai fini della valutazione della rilevanza delle questioni?

#### 1. Le norme sul fascicolo e sugli atti del giudizio a quo

Nelle disposizioni che regolano il processo costituzionale<sup>2</sup> gli scarni, ma precisi, riferimenti agli atti del giudizio principale, dal quale origina l'incidente di costituzionalità, pongono rilevanti interrogativi circa il ruolo che deve o potrebbe essere attribuito al fascicolo che, unitamente all'ordinanza di rimessione, viene trasmesso alla Corte costituzionale.

Tale questione si pone, in particolare, considerando, come si vedrà oltre, che l'orientamento della Corte costituzionale su tale ruolo sembra ormai consolidato, nel senso di ritenere precluso il ricorso agli atti di causa per superare eventuali carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta o di motivazione sulla rilevanza, alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione.

L'espresso riferimento normativo agli atti del giudizio principale che vengono espressamente affiancati al provvedimento di rimessione, invece, potrebbe consentire di delineare una diversa prospettiva sul loro utilizzo. Risultano particolarmente significative, a questo proposito, le previsioni che impongono, in primo luogo, al giudice *a quo* la trasmissione degli atti della causa unitamente all'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale e, in secondo luogo, alla cancelleria

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Professore a contratto di Giustizia costituzionale, Università degli Studi di Milano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulle problematiche sottese alla configurazione di un vero e proprio processo costituzionale si vedano M. D'AMICO, "Dalla giustizia costituzionale al diritto processuale costituzionale: spunti introduttivi", in *Giur. it.*, 1990, XI, 480 ss., C. MEZZANOTTE, "Processo costituzionale e forma di Governo", in *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Giuffré, Milano, 1990, 63 ss., e G. ZAGREBELSKY, "Diritto processuale costituzionale?", ivi, 105 ss.

della Corte l'invio immediato del relativo fascicolo al giudice nominato per l'istruzione e per la relazione.

L'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in particolare, prevede che il giudice *a quo* disponga con la propria ordinanza di rimessione "l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale", sospendendo il giudizio in corso. Nello stesso senso dispone l'art. 1 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, prevedendo che l'ordinanza sia trasmessa alla Corte "insieme con gli atti", oltre che con la prova delle notificazioni e comunicazioni necessarie.

Ancora più precisamente, l'art. 7 delle Norme integrative fa espresso riferimento al "fascicolo della causa", in relazione a una fase particolarmente importante del giudizio costituzionale, ossia quella dell'istruzione delle questioni sollevate, che precede la relazione del giudice costituzionale nominato a tale scopo. La cancelleria della Corte, infatti, deve provvedere a trasmetterlo al giudice nominato per l'istruzione "immediatamente".

Alcuni interrogativi sul ruolo del fascicolo nel giudizio costituzionale sono già stati in passato criticamente e autorevolmente posti con specifico riferimento alla sentenza n. 451 del 1989<sup>3</sup>. Dopo aver dichiarato con la precedente ordinanza n. 332 del 1987 la manifesta inammissibilità per irrilevanza delle questioni sollevate, con la sentenza n. 451 la Corte costituzionale escluse che, in quella occasione, fosse configurabile un "errore di fatto" da parte sua derivante dal mancato esame del fascicolo del giudizio principale: secondo il giudice *a quo* che aveva risollevato le questioni, invece, proprio dal fascicolo di causa si sarebbe ben potuta già trarre conferma della specifica circostanza che rendeva rilevanti le questioni. In particolare, ad avviso del giudice rimettente, la Corte costituzionale sarebbe incorsa in un "errore di fatto [...] fondato sulla supposizione di una circostanza la cui verità è incontrastabilmente esclusa" dall'esame degli atti di causa. La Corte con la sentenza n. 451 sottolineò di aver al contrario "osservato scrupolosamente le norme che regolano il processo costituzionale", poiché "gli elementi richiesti per l'ammissibilità della questione [...] debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio a quo". Le ragioni della manifesta inammissibilità dichiarata con l'ordinanza n. 332, dunque, risiedevano "unicamente nella lacuna dell'ordinanza di rimessione".

Sempre tenendo conto delle citate previsioni normative relative agli atti del giudizio principale, oltre che della consolidata giurisprudenza costituzionale in punto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, gli interrogativi circa il ruolo del fascicolo sembrano riproporsi a

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R. ROMBOLI, "Quale la funzione della trasmissione degli atti del giudizio «a quo» alla Corte costituzionale?", in *Foro it.*, 1990, 1477 s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si vedano, a questo riguardo, le critiche osservazioni di R. ROMBOLI, "Quale la funzione della trasmissione degli atti del giudizio «a quo» alla Corte costituzionale?", cit., 1478, che rispetto all'ordinanza n. 332 del 1987, con cui la Corte aveva dichiarato la manifesta inammissibilità per irrilevanza delle questioni, ha sottolineato che essa "si colloca nel momento della maggiore attività della corte e del maggior sforzo prodotto allo scopo di eliminare l'arretrato e quindi di velocizzare il lavoro, per cui appare comprensibile che sia potuto accadere che questa si sia fermata all'esame dell'ordinanza senza preoccuparsi di leggersi gli atti della causa".

M. D'AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1991, 318 s., che richiama specificamente la sentenza n. 451 del 1989, al fine di sottolineare la natura di "domanda autonoma" dell'ordinanza di rimessione (ivi, 268), afferma che la Corte costituzionale in molti casi reinterpreta il *petitum* "attraverso un'analisi più completa della situazione nel giudizio *a quo*", con ciò potendosi ritenere che l'esclusione di "qualsiasi ruolo della parte privata al momento dell'introduzione della questione e della fissazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità [...] potrebbe essere considerato reversibile, soprattutto nel momento in cui la Corte adottasse effettivamente il criterio di identificare l'oggetto del giudizio non solo sulla base dell'ordinanza di rimessione, ma in base alla complessiva situazione quale emerge da un'analisi del fascicolo d'ufficio".

fronte di alcune recenti decisioni con cui la Corte costituzionale ad esso ha fatto espresso, se pure opposto, riferimento.

### 2. Il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione

Sebbene i riferimenti al fascicolo del giudizio principale risultino, come si è visto, particolarmente succinti, dalla giurisprudenza costituzionale in tema si possono trarre alcuni principi che guidano il Giudice delle Leggi, in particolare, nella valutazione intorno alla rilevanza delle questioni sollevate.

Il controllo sulla rilevanza delle questioni risulta, alla luce della costante giurisprudenza della Corte, particolarmente stringente, a partire dalla nota ordinanza n. 130 del 1971, con cui si è chiarito che l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 non conferisce al giudice la facoltà di sollevare questioni dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del caso oggetto del giudizio principale. Del resto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, nell'esplicitare questo profilo, si uniforma a tale disposizione<sup>5</sup>.

La verifica del rapporto di cd. pregiudizialità fra giudizio *a quo* e giudizio costituzionale consiste in un controllo sulla specifica, congrua e adeguata motivazione svolta sul punto da parte del giudice rimettente, senza che la Corte costituzionale possa sostituirsi a quest'ultimo sindacandone nel merito le scelte<sup>6</sup>. Al fine di verificare la sufficienza e la cd. non implausibilità della prospettazione del giudice *a quo* circa la sussistenza della rilevanza assume un rilievo specifico la stessa descrizione della fattispecie concreta, oggetto del giudizio principale.

Laddove l'ordinanza di rimessione presenti una descrizione della fattispecie concreta insufficiente e inidonea allo scopo, le questioni sono dichiarate (manifestamente) inammissibili, poiché tale carenza si traduce in una omissione di motivazione intorno alla rilevanza, il cui controllo, di conseguenza, è precluso alla Corte<sup>8</sup>.

Il provvedimento di rimessione, quindi, deve essere autosufficiente rispetto a una serie di elementi. Rientrano fra questi, in particolare, l'indicazione del *thema decidendum* e la motivazione intorno alla non manifesta infondatezza della questione e al previo tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, ma è proprio l'adeguata descrizione della fattispecie concreta che permette alla Corte di valutare la sussistenza del nesso di pregiudizialità fra i due giudizi e, dunque, la stessa rilevanza.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si vedano, a tale proposito, le osservazioni di F. MODUGNO, "Sulla pretesa incostituzionalità del requisito della «rilevanza» per le *quaestiones legitimitatis*", in *Giur. cost.*, 1971, III, 1218 ss. G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2012, 283, sottolineano che l'ordinanza n. 130 del 1971 è stata "antesignana di un orientamento vieppiù rigoroso nel controllo della rilevanza della questione, da parte della Corte costituzionale, aprendo la strada a una concezione stretta ed esigente della rilevanza".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Si veda a tale proposito in particolare la sentenza n. 123 del 2017, con cui la Corte ha ribadito, richiamando numerosi precedenti, che il giudizio sulla rilevanza è riservato al giudice rimettente, dovendo l'intervento della Corte limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza giungere a un esame autonomo degli elementi che hanno condotto il giudice rimettente a determinate conclusioni.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sul carattere non implausibile della motivazione intorno alla rilevanza delle questioni si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 39, 32, 20 e 11 del 2018, oltre che le sentenze nn. 246, 218, 148, 124, 84, 53 e ordinanza n. 117 del 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Da ultimo, in questo senso, si vedano la sentenza n. 42 e le ordinanze nn. 37 e 7 del 2018, oltre che la sentenza n. 251 del 2017 e le ordinanze nn. 129, 210 e 248 del 2017.

# 3. La "preclusione" del ricorso agli atti del giudizio principale: quale ruolo per il fascicolo ai fini della valutazione della rilevanza delle questioni?

A fronte del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale ha conseguentemente ritenuto che il ricorso agli atti del fascicolo del giudizio principale non possa colmarne le eventuali carenze<sup>9</sup>, anche nelle ipotesi in cui esso potrebbe consentire, attraverso una più compiuta ed esauriente conoscenza di tutti gli elementi del caso concreto, di accertare la sussistenza della stessa rilevanza, superando preliminari cause di (manifesta) inammissibilità<sup>10</sup>.

Con giurisprudenza costante, infatti, la Corte ha ribadito che le carenze descrittive della fattispecie concreta "non [sono] emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione" 11.

Ci si può chiedere, dunque, quale ruolo apparentemente residuale possa attribuirsi al fascicolo che deve in ogni caso pervenire alla Corte ed essere trasmesso al giudice relatore: in difetto di qualsiasi rilievo degli atti del giudizio principale, infatti, non si comprenderebbe non solo la necessità per il giudice rimettente di inviarli alla Corte unitamente alla propria ordinanza (se non forse ai limitati fini di "confermare" l'avvenuta sospensione del giudizio da disporre con il medesimo provvedimento<sup>12</sup>), ma anche, e forse in modo ancora più evidente, la trasmissione immediata dalla cancelleria al giudice relatore.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A questo proposito G. AMOROSO – G. PARODI, *Il giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2015, 122, sottolineano che l'onere descrittivo del giudice rimettente mira a "rendere possibile alla Corte la valutazione della plausibilità della ritenuta rilevanza della questione senza necessità di esaminare il fascicolo del giudizio principale".

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si veda ancora M. D'AMICO, *Parti e processo*, cit., 318, che ritiene che nell'ordinanza n. 169 del 1989 la Corte costituzionale abbia dato "spazio alla situazione complessiva del processo *a quo*, come emerge dagli atti che le vengono inviati insieme all'ordinanza". In particolare, in quella occasione la Corte aveva rilevato che, "nonostante la diversa indicazione riportata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dal contenuto della stessa è possibile ricavare che il giudice a quo ha inteso sottoporre all'esame della Corte l'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 [...] e non invece l'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, erroneamente richiamata". In modo ancora più chiaro, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 168 del 1989 ha ritenuto che, "come si evince, in parte dai medesimi atti di rimessione e, in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i fatti-reato per i quali si procede, nei relativi giudizi a quibus, attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti".

R. ROMBOLI, "Quale la funzione della trasmissione degli atti del giudizio «a quo» alla Corte costituzionale?", cit., 1477 s., e M. D'AMICO, *Parti e processo*, cit., 319, richiamano la Relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte costituzionale del 1989, in cui si è sottolineato che la Corte esamina con grande elasticità le ordinanze di rimessione per valutare le stesse questioni, anche con l'ausilio del fascicolo d'ufficio.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ordinanza n. 12 del 2017. Nello stesso senso, si vedano anche le ordinanze nn. 55 del 2016, 269 e 148 del 2015, e la sentenza n. 98 del 2014.

Si devono segnalare alcune specifiche decisioni, con cui la Corte rispettivamente ha rinunciato a prendere posizione sul punto, pur a fronte di una espressa richiesta del giudice *a quo* secondo cui una determinata circostanza del caso concreto sarebbe stata ragionevolmente desumibile dagli atti del giudizio principale (sentenza n. 148 del 1981), e ha ribadito l'esclusione del rilievo del fascicolo, a fronte della espressa posizione manifestata dal giudice rimettente che riteneva superfluo riferire nell'ordinanza ulteriori elementi in ordine alla controversia, potendo essere dedotti dalla Corte costituzionale attraverso l'esame degli atti del giudizio (ordinanza n. 279 del 2000). Anche con l'ordinanza n. 69 del 1957 la Corte costituzionale ha negato la possibilità di sopperire alle carenze dell'ordinanza di rimessione, dopo aver ricordato che "Secondo la lettera della ordinanza della Corte di appello sembrerebbe che questa ritenga che la Corte costituzionale possa e debba ricercare di ufficio se esistano eventuali violazioni delle norme della legge di delegazione da parte del decreto presidenziale, laddove è ben noto che una ricerca simile non è consentita a questa Corte, in ragione del sistema prescelto dal legislatore costituente per l'attuazione delle garanzie costituzionali".

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ritiene che, "fintanto che il giudice è tenuto a trasmettere in originale gli atti del giudizio *a quo*, risulta in pratica per lui impossibile proseguire il giudizio sino alla restituzione degli atti a seguito di decisione della Corte", R. ROMBOLI, in "Dibattito. L'applicazione ai giudizi costituzionali di disposizioni di processi comuni", in G. FAMIGLIETTI - E. MALFATTI-P. P. SABATELLI (a cura di), *Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione*, Giappichelli, Torino, 2002, 382.

Innanzitutto, sembra indiscutibile che, proprio a fronte dell'invio del fascicolo e della sua urgente trasmissione al giudice relatore, quest'ultimo possa leggerne gli atti<sup>13</sup>.

In secondo luogo, le informazioni che possono essere tratte dal fascicolo non possono consentire di superare preliminari ragioni di manifesta inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione sulla rilevanza, colmando le (eventuali) carenze descrittive della fattispecie concreta.

Proprio in questi termini si può interpretare l'orientamento della Corte che ritiene a sé preclusa la valutazione intorno alla rilevanza a causa delle carenze descrittive dell'ordinanza di rimessione. Queste ultime, infatti, non possono in alcun caso essere colmate dalla lettura degli atti del giudizio principale. Si tratta di una preclusione che non opera affatto in riferimento alla possibilità di prenderne visione, bensì rispetto a una attività ulteriore e ben diversa, ossia quella di utilizzare le informazioni tratte dagli atti per superare preliminari cause di manifesta inammissibilità delle questioni<sup>14</sup>.

Non sembra che queste considerazioni possano essere superate da quanto la Corte costituzionale ha di recente affermato, in modo particolarmente assertivo rispetto ai propri precedenti, con l'ordinanza n. 187 del 2017<sup>15</sup>. In questa occasione la Corte è giunta a ritenere addirittura "non [...] consentita la lettura degli atti di causa in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione", laddove l'inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale impediva la necessaria verifica sulla rilevanza.

<sup>2</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> A questo riguardo, si consideri che la Corte costituzionale è giunta, pur in un caso isolato e risalente (ordinanza n. 127 del 1957), a sospendere il proprio giudizio, al fine di richiedere il deposito dei fascicoli delle parti che non erano stati trasmessi contestualmente al fascicolo d'ufficio, evidentemente in ragione del rilievo a essi assegnato. Rispetto a tale specifico profilo, relativo alla riconduzione del riferimento agli atti del giudizio principale che devono essere immediatamente trasmessi alla cancelleria della Corte a ogni atto del processo proveniente dall'ufficio oppure dalle parti, si veda la nota redazionale di R. CHIEPPA all'ordinanza n. 127 del 1957, in *Giur. cost.*, 1957, II, 1222 ss., che sottolinea come il giudice rimettente debba trasmettere tutti gli atti (sia del fascicolo d'ufficio sia di quelli delle parti) e che si sofferma sulla possibilità per la Corte di ordinare alle parti il deposito dei loro fascicoli, oltre che su quella di avvalersi delle proprie facoltà istruttorie.

Si vedano anche le osservazioni di A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2012, 200, che sottolinea che gli atti del fascicolo del giudizio principale sono stati usati "anche per superare errori materiali [...], ora da ritenere emendabili solo attraverso una lettura sistematica dell'atto introduttivo [...], per interpretare tale atto [...]. L'interpretazione è, comunque, orientata nell'ottica della rilevanza". Ancora, si rinvia alle critiche osservazioni di R. ROMBOLI, "Quale la funzione della trasmissione degli atti del giudizio «a quo» alla Corte costituzionale?", cit., 1477, circa l'orientamento della Corte costituzionale che non ritiene possibile la lettura degli atti al fine di superare eventuali carenze dell'ordinanza di rimessione.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> In senso opposto, si pensi alle (pur isolate e risalenti) occasioni in cui la Corte nella stessa individuazione del *thema decidendum* ha fatto riferimento agli atti del processo principale (sentenze nn. 32 e 102 del 1957). R. ROMBOLI, "Quale la funzione della trasmissione degli atti del giudizio «a quo» alla Corte costituzionale?", cit., 1477, ritiene che, "allorché si tratti di accertare l'esistenza di un mero dato di fatto al fine di valutare se l'eccezione debba ritenersi ammissibile o meno", sembrerebbe "evidente" che la Corte costituzionale "possa, o meglio debba, far uso degli atti del processo principale". Si veda anche M. NISTICÒ, "Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte", in *www.gruppodipisa.it*, 27, che sottolinea che "nel giudizio incidentale la Corte ha pur sempre a disposizione gli atti del processo principale, nei quali non di rado molte questioni fattuali sono già affrontate; vi è dunque la possibilità per la Corte di assumere informazioni già tematizzate di fronte un (altro) giudice".

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> In particolare, oltre ai precedenti cui si è già fatto riferimento, secondo cui le carenze "non [sono] emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione", in altre occasioni la Corte costituzionale ha ritenuto l'omissione descrittiva "non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione" (sentenze nn. 276 del 2016 e 338 del 2011, ordinanze nn. 237 e 196 del 2016, 122 del 2015, 185 del 2013 e 93 del 2012).

La lettura degli atti e la conseguente conoscenza di ulteriori circostanze del caso concreto, al contrario, se pure non permettono di superare eventuali profili problematici dell'ordinanza di rimessione, potrebbero contribuire a confermare la gravità delle stesse carenze descrittive.

Risulta significativa in tale prospettiva l'ordinanza n. 57 del 2018, con cui la Corte costituzionale ha espressamente reso conto dell'esame degli atti del fascicolo del giudizio principale, al fine di trarre "mera conferma" di una specifica circostanza riferita nella stessa ordinanza di rimessione, la cui sussistenza ha fondato la decisione di manifesta inammissibilità per irrile vanza delle questioni sollevate.

Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p., nella parte in cui non estende la causa di non punibilità ivi prevista anche al convivente *more uxorio*, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Pur essendo impostate le questioni nei termini anzidetti (ossia nel senso di estendere al soggetto convivente di fatto la causa di non punibilità prevista per determinati reati), nell'ordinanza di rimessione si faceva contraddittorio riferimento alla condizione di "ex convivenza" fra imputato e persona offesa, rendendo evidente l'inapplicabilità della disposizione censurata al caso oggetto del giudizio.

Rilevando tale profilo di problematicità, oltre alla succinta descrizione della fattispecie concreta, la Corte ha inteso rafforzare la propria decisione rendendo conto dell'avvenuto esame del fascicolo, che ha (solo) confermato l'effettiva cessazione del rapporto di convivenza.

Tale ultima circostanza, che rende secondo la Corte costituzionale "inequivocabilmente" inapplicabile la disposizione censurata al caso oggetto del giudizio principale e di conseguenza irrilevanti le questioni sollevate, viene quindi (direttamente) tratta dall'ordinanza di rimessione e (solo) ulteriormente confermata dalla lettura degli atti<sup>16</sup>. Il giudice *a quo*, infatti, a essa faceva espresso riferimento, pur sollevando le questioni in relazione al soggetto convivente e senza fornire una dettagliata descrizione delle circostanze del caso concreto.

Unitamente alla conferma della ormai cessata convivenza, la Corte costituzionale ha tenuto a chiarire un ulteriore profilo, ossia che proprio dagli atti del fascicolo emergeva che, "in ogni caso, la condotta per la quale si procede sarebbe stata posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza". In tal modo si è inteso (ancora una volta solo) rafforzare la motivazione sulla manifesta inammissibilità delle questioni.

Al fascicolo del giudizio principale, quindi, sembra possibile assegnare un ruolo che, ben lungi dall'attenuare i precisi oneri del giudice rimettente in punto di motivazione sulla rilevanza e di descrizione del caso concreto, consente di rafforzare l'eventuale pronuncia di (manifesta) inammissibilità per carenze dell'atto introduttivo. Tale tipo di pronuncia del resto, come emerge dalla stessa giurisprudenza costituzionale sul punto, è decisione spesso delicata poiché lascia alla Corte ampi margini di discrezionalità nell'esame del grado di sufficienza dei citati profili.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> La Corte costituzionale ha citato la sentenza n. 58 del 2009, con cui aveva richiamato espressamente gli atti del fascicolo del giudizio principale al fine di disattendere una specifica eccezione di inammissibilità della difesa statale relativa alla omessa descrizione del caso concreto. Secondo la Corte, in quella occasione, l'Avvocatura generale dello Stato non aveva tenuto conto di una determinata circostanza, che però risultava "anche dagli atti del giudizio principale".

Si veda anche A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., 200 s., che rileva che, "Escluso ora un impiego del fascicolo per integrare carenze dell'atto introduttivo [...], la lettura degli atti di causa può essere utile a valutare, in senso positivo o negativo, un'eccezione di irrilevanza che tocchi punti non esaminati in una motivazione pur, in sé, completa [...] od anche eccezioni puramente processuali [...], non essendo, d'altra parte, valutabili a questi fini elementi non ritualmente acquisiti".

Proprio in ragione delle peculiarità (e della discrezionalità) di questo tipo di valutazione, il ricorso al fascicolo potrebbe svolgere analoga funzione rafforzativa, nel senso (opposto) di contribuire a confermare la sufficiente e adeguata descrizione della fattispecie.

Tale possibilità sembrerebbe delinearsi, in modo particolare, se si considerano alcune decisioni della Corte in materia penale, con cui rilevanti carenze descrittive non sono state ritenute affatto preclusive del controllo sulla rilevanza.

A fronte di succinti riferimenti alle fattispecie concrete o, addirittura, della mancata indicazione dei fatti oggetto dei capi di imputazione, in particolare, sono state respinte specifiche eccezioni di inammissibilità<sup>17</sup>, superando in modo significativo quelle medesime criticità che invece, in altre occasioni, hanno motivato la manifesta inammissibilità delle questioni<sup>18</sup>.

Il mancato riferimento espresso, in tali occasioni, al fascicolo del giudizio principale certamente attesta che a esso (e alle informazioni ivi contenute) non si è fatto ricorso per colmare queste lacune, con ciò confermando la già citata giurisprudenza costituzionale in punto di autosufficienza del provvedimento di rimessione.

Allo stesso tempo, però, dalla medesima circostanza si potrebbe dedurre che proprio dal preliminare esame degli atti del giudizio principale sia stata tratta (solo) conferma del grado di sufficienza della descrizione della fattispecie concreta, in relazione alle specifiche questioni di legittimità costituzionale sollevate. Le ragioni del superamento di tali rilevate criticità, quindi, potrebbero rinvenirsi nell'accertata mancanza di ulteriori circostanze, la cui eventuale sussistenza, al contrario, avrebbe potuto confermarne il carattere preclusivo del controllo sulla rilevanza.

In questo senso, la lettura (niente affatto "preclusa") degli atti del giudizio principale potrebbe consolidare non solo le ragioni della inadeguatezza della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, ma anche quelle sulla sua sufficienza, nella medesima prospettiva del conseguente controllo sulla rilevanza.

Attraverso l'esame del fascicolo, infatti, è possibile illuminare l'area di una più ampia cognizione dei fatti del giudizio principale e, di conseguenza, comprovare il grado di problematicità delle carenze del provvedimento di rimessione o l'idoneità dei riferimenti ivi inseriti.

Il ricorso alle informazioni tratte dal fascicolo così delimitato permette di giustificare, inoltre, i relativi doveri di trasmissione alla Corte e al giudice relatore e non fa che confermare la stessa costante giurisprudenza costituzionale in punto di autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio incidentale, non già attenuando o eliminando gli specifici oneri di motivazione per il giudice *a quo*, ma contribuendo (solo) a farne emergere l'effettiva consistenza.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> La Corte costituzionale con la sentenza n. 215 del 2017 ha respinto l'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato, ritenendo sufficiente la pur essenziale descrizione dei fatti di causa. S. STURNIOLO, "«Ufficiale e gentiluomo»? Le 'ragioni' del diritto penale militare in una recente decisione della Corte costituzionale in materia di ingiuria", in www.forumcostituzionale.it, 28 febbraio 2018, 4, sottolinea l'inciso "alquanto frettoloso e netto" con cui la Corte costituzionale ha rigettato tale eccezione. Si veda anche la sentenza n. 127 del 2017, con cui la Corte ha ritenuto che non sussistessero incertezze applicative derivanti dall'asserita omessa descrizione della fattispecie concreta, pur rilevando che i fatti oggetto dei capi di imputazione non erano stati riportati nell'ordinanza di rimessione.

A questo riguardo, si vedano le decisioni con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni a causa della mancata indicazione del capo di imputazione e del titolo del reato, oltre che della descrizione dei fatti contestati, o a fronte della sola indicazione delle disposizioni penali senza i relativi capi di imputazione (sentenza n. 185 del 2015; ordinanze nn. 7 del 2018, 46 del 2017 e 237 del 2016).